

## 1.1 Statuto

### 1. Base legale e scopo

#### art. 1

Sotto la denominazione "Associazione appoggio familiare Valposchiavo" è costituita nel Canton Grigioni un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero. Il domicilio dell'associazione è quello della sede dell'ufficio di collocamento.

#### art. 2

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

#### art. 3

Lo scopo dell'associazione è quello di collocare bambine e bambini i cui genitori risultano occupati in un'attività lavorativa o altro, presso famiglie e strutture idonee disposte ad accoglierle/li. L'associazione cerca di creare a favore della bambina o del bambino una condizione di vita ideale che presuppone il coinvolgimento e la solidarietà delle famiglie interessate.

Inoltre l'associazione propone altre offerte rivolte alle famiglie e ai giovani come: la struttura diurna extrascolastica e l'offerta vacanze scolastiche, l'accompagnamento degli scolari per i compiti scolastici, il diritto di visita accompagnato.

#### art. 4

L'associazione adempie in modo speciale i seguenti compiti:

- a) gestisce l'ufficio di collocamento;
- b) rappresenta l'associazione verso l'esterno;
- c) assicura i mezzi finanziari per garantire le offerte;
- d) sostiene il lavoro della responsabile o del responsabile.
- e) organizza e dirige la formazione costante delle persone coinvolte;
- f) collabora con altre associazioni del Canton Grigioni e del resto della Svizzera, con analoghe mansioni.

#### art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:

- a) tassa annuale dei soci;
- b) contributi dei genitori;
- c) sovvenzioni e contributi da istituzioni pubbliche e private;
- d) donazioni.

### 2. Qualifica di socio

#### art. 6

Sono membri:

- a) soci singoli;
- b) soci collettivi.

La qualifica di socio o socia si estingue per dimissioni o per esclusione. L'esclusione è possibile senza motivazione da parte del comitato. La decisione può essere portata in assemblea. In caso di non pagamento della quota sociale per due anni la qualifica di socio si estingue automaticamente.

#### art. 7

Tutte le socie e i soci hanno diritto di voto.

#### art. 8

La tassa sociale è stabilita dall'assemblea.

#### art. 9

l'associazione è responsabile solamente del suo capitale.

### 3. Organizzazione

art. 10

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione;
- d) l'ufficio di collocamento.

#### L'assemblea

art. 11

L'assemblea sociale è organizzata nel seguente modo:

- a) si riunisce una volta all'anno;
- b) essa viene convocata dal comitato almeno 14 giorni prima della seduta, in forma scritta (o per posta elettronica);
- c) richieste sono da inoltrare al comitato almeno 7 giorni prima dall'assemblea;
- d) l'assemblea straordinaria può essere convocata nei termini sopra indicati, dal comitato direttamente o su richiesta di almeno un quinto delle socie e dei soci, mediante istanza scritta.

art. 12

L'assemblea svolge i seguenti compiti:

- a) approva:
  - il protocollo dell'assemblea;
  - il rapporto annuale;
  - i conti annuali;
  - il rapporto della commissione di revisione;
  - il preventivo;
- b) fissa la tassa annuale;
- c) elegge il comitato;
- d) decide su eventuali proposte;
- e) decide su cambiamenti dello statuto.

## **Il comitato**

art. 13

Il comitato è costituito nel seguente modo:

- a) è composto almeno di tre membri: presidente, vicepresidente e segretario;
- b) due membri sono nominati in rappresentanza dei due Comuni (uno per Brusio e uno per Poschiavo)
- c) si costituisce da sé;
- d) viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile;
- e) la responsabile o il responsabile partecipa alle sedute del comitato;
- f) le dimissioni di un membro di regola vanno date per la fine del mandato.

art. 14

Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a) prepara e dirige l'assemblea;
- b) esegue le decisioni dell'assemblea;
- c) rappresenta l'associazione e coordina i rapporti con l'esterno;
- d) nomina la responsabile o il responsabile e la coordinatrice o il coordinatore;
- e) nomina l'ufficio amministrativo;
- f) approva regolamenti e direttive;
- g) delibera le uscite non previste nel preventivo non superiori a Fr. 5000.-

## **La commissione di revisione**

art. 15

La commissione di revisione è composta di 2 membri eletti per tre anni. Essi non possono appartenere al comitato e sono rieleggibili.

Esamina i conti e fa rapporto all'assemblea generale tramite il comitato.

## **La responsabile/ il responsabile**

art. 16

La responsabile o il responsabile è nominata/to e gestita/to dal comitato. Il mandato è fissato nel regolamento separato.

## **4. Modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione**

art. 17

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di due terzi dei presenti all'assemblea sociale. Lo scioglimento dell'associazione richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti all'assemblea sociale. In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale capitale sociale deve essere destinato a scopi analoghi.

Questo statuto è stato approvato durante l'assemblea costitutiva il 23 agosto 2004

È stato modificato dall'assemblea del 22 maggio 2013 e del 3 maggio 2018

Poschiavo, 3 maggio 2018

## Cronologia delle revisioni del documento

Nr. Versione	Data	Cambiamento/ notizia	Data dell'approvazione del comitato/ assemblea
1.	24.10.2023	Capitolo 3, capoverso 3 aggiunta struttura diurna extrascolastica e l'offerta vacanze scolastiche e tolto offerta animazione giovanile	Comitato:24.10.2023 Assemblea: